

DELIBERA N. 651/09/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio N. 41/09/DIT avviato nei confronti della società “Zeromobile s.r.l.” per la violazione dell’art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 19 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS (di seguito *“Regolamento”*);

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40 di *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”*;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 40/2007 secondo cui *“(…) è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto (…)”*;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 41/09/DIT, ed il relativo verbale di accertamento del 5 agosto 2009, notificato alla società Zeromobile S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza

Luigi di Savoia, 22, 20129 in data 6 agosto 2009, con il quale è stata contestata alla predetta società la violazione dell'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40 per aver riscontrato sul sito *web* della stessa l'offerta di un servizio di ricarica di carte prepagate, denominato "SOS ricarica", comportante l'addebito di un costo fisso di euro 5,00 aggiuntivo rispetto al costo del traffico telefonico;

VISTI gli atti del procedimento ed in particolare la memoria difensiva della società Zeromobile S.r.l. pervenuta in Autorità in data 4 settembre 2009;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Zeromobile S.r.l.

La società Zeromobile S.r.l. (di seguito anche la "Società"), a seguito della notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio n. 41/09/DIT, ha prodotto, con nota del 3 settembre 2009, nei termini previsti dall'art. 18 della legge 689/81, memoria difensiva, eccependo quanto segue:

a) la Società, pur riconoscendo di aver effettivamente pubblicizzato sul proprio sito *web* un servizio di ricarica di carte prepagate tramite carta di credito comportante l'addebito di un costo fisso, aggiuntivo rispetto al costo del traffico telefonico, ha rilevato che il servizio "SOS ricarica" non è mai stato attivato;

b) a sostegno di quanto dichiarato nella suddetta nota difensiva, Zeromobile ha altresì prodotto una dichiarazione della società cui è demandata in via esclusiva la gestione del suo sistema informatico, la società Proteus S.r.l., la quale, confermando quanto dichiarato nella memoria difensiva depositata dalla società Zeromobile, ha chiarito che il servizio denominato "SOS ricarica", non è, allo stato, neanche attivabile in quanto la piattaforma tecnologica non risulta idonea a supportare tale servizio;

c) Zeromobile S.r.l. ha evidenziato, poi, come la propria condotta nella vicenda *de quo* non abbia in concreto cagionato alcun danno agli utenti dal momento che il servizio "SOS ricarica" non è mai stato attivo;

d) la Società ha sottolineato, inoltre, di aver provveduto, non appena ricevuta la notifica dell'atto di contestazione n. 41/09/DIT, a rimuovere dal proprio sito internet le pagine *web* relative al servizio "SOS ricarica";

e) da ultimo, la Società Zeromobile, nella memoria difensiva del 4 settembre 2009, si è impegnata per il futuro a non offrire alla clientela alcun servizio di ricarica di carte prepagate che comporti l'applicazione di costi fissi aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto.

II. Valutazioni dell'Autorità

Dalla disamina della documentazione prodotta dalla società Zeromobile S.r.l. è possibile affermare che, in relazione alla presunta violazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 40/2007, sussistono i presupposti per predisporre l'archiviazione per i motivi di seguito indicati:

a) in via preliminare ed assorbente deve evidenziarsi come la condotta della società Zeromobile S.r.l. non risulti idonea in concreto a violare la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 40/2007, dal momento che, secondo quanto risulta agli atti, il servizio "SOS ricarica" non è mai stato attivo; a ben considerare, difatti, pur avendo la Società effettivamente pubblicizzato sul proprio sito *web* un servizio di ricarica di carte prepagate comportante l'addebito di un costo fisso di euro 5,00, aggiuntivo rispetto al costo del traffico telefonico, essa non ha mai erogato tale servizio e dunque violato, con l'applicazione di un costo fisso, la previsione normativa richiamata;

b) alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che la condotta della società Zeromobile non abbia provocato alcun pregiudizio economico agli utenti e che la predetta società non abbia, in conseguenza della condotta oggetto di contestazione, percepito indebitamente alcuna somma, non essendo il servizio "SOS ricarica" mai stato attivo.

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che sussistono le condizioni per disporre l'archiviazione dell'addebito contestato;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento in discussione;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 41/09/DIT del 6 agosto 2009 avviato nei confronti della società Zeromobile S.r.l. per le motivazioni sopra esposte.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 19 novembre 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola